

	UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI	
	(PROVINCIA DI FOGGIA)	
	CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.1 - COMMA 557 - DELLA L. N.	
	311/2004 PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI	
	DEI MONTI DAUNI DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI DELICETO.	
	L'anno duemilaventuno, il giorno 4 del mese di maggio in Bovino, =====	
	===== tra =====	
	- l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, CF 04025620719, rappresentato da	
	Vincenzo Nunno, in qualità di Presidente dell'Unione - a quanto infra autorizzata	
	con deliberazione della Giunta n.10 del 4.05.2021 ====	
	===== e =====	
	- Il Comune di Deliceto (Fg), C.F. 80003310713, rappresentato da Pasquale	
	Bizzarro, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo	
	atto rappresenta in qualità di Sindaco,	
	PREMESSO CHE: =====	
	- in base alla normativa vigente ed in particolare in base all'art. 1, comma 557,	
	della legge 311/2004, risulta possibile conferire l'incarico di prestazioni lavorative	
	in posizione di comando a tempo parziale, previo assenso dell'Ente di	
	appartenenza; =====	
	- l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni ha richiesto di essere autorizzata all'utilizzo	
	per un tempo di lavoro pari a 3 ore settimanali da prestare fuori dell'orario	
	d'obbligo, di un dipendente del Comune di Deliceto (Fg) da impiegare nel Settore	
	Tecnico; =====	
	- l'Amministrazione Comunale di Deliceto (Fg), con provvedimento del Sindaco	
	Bizzarro prot.n. xxxx dell'xx/xx/2021, acquisito in pari data al n. xx del protocollo	

	dell'Unione, ha prestato il proprio assenso all'utilizzo richiesto del dipendente	
	Geom. Giuseppe Ceglia, in relazione al quale il citato lavoratore ha espresso il	
	proprio consenso. =====	
	Le parti, tutto ciò premesso =====	
	===== CONVENGONO E STIPULANO =====	
	ART.1 Il Comune di Deliceto (Fg) autorizza l'utilizzazione, ai sensi e per gli effetti	
	di cui all'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, con il consenso del proprio	
	dipendente Geom. Giuseppe Ceglia, inquadrato nella categoria D2, con profilo	
	professionale Responsabile Settore Lavori Pubblici e Programmazione, da parte	
	dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, dal 2.05.2021 e fino al 31.12.2021, salvo	
	proroga, per n. 3 ore settimanali fuori dell'orario d'obbligo. Per effetto di quanto	
	sopra sancito il dipendente effettuerà complessivamente 36 ore settimanali presso	
	il Comune di Deliceto (Fg) e 3 ore settimanali fuori dell'orario d'obbligo presso	
	l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, con estensione dell'orario complessivo di	
	lavoro settimanale a 39 ore. =====	
	ART.2 La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei	
	rispettivi Enti. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi	
	momento, anche da un solo Ente con atto dell'Organo competente. In questo caso	
	la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare	
	e, comunque, entro 15 gg. dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso.	
	La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del	
	lavoratore, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite	
	e comunicato ad entrambi gli Enti Locali. In tale fattispecie la cessazione della	
	stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.	
	=====	
	2	

	ART.3 Le prestazioni di lavoro dovranno svolgersi presso l'Unione dei Comuni dei	
	Monti Dauni fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Deliceto (Fg)	
	senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con	
	quest'ultimo. L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Unione dei Comuni dei	
	Monti Dauni è determinata previa intesa informale con il dipendente e secondo le	
	esigenze e l'orario di lavoro stabilito presso il Comune di appartenenza. Il rispetto	
	dell'orario presso l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni da parte del dipendente	
	sarà accertato dallo stesso ente utilizzatore. Ai sensi dell'articolo 1, comma 557,	
	della legge 311/2004 il Comune di provenienza autorizza l'Unione dei Comuni dei	
	Monti Dauni a servirsi dell'attività lavorativa del dipendente Geom. Giuseppe	
	Ceglia, oltre l'orario settimanale d'obbligo, alle seguenti condizioni:	
	=====	
	- in nessun caso l'utilizzazione del dipendente presso l'Unione dei Comuni dei	
	Monti Dauni dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi	
	assegnati al citato dipendente nel Comune di appartenenza né contrastare con le	
	esigenze, anche non prevedibili, del settore di assegnazione; ==	
	- resta salva la facoltà del Comune di Deliceto (Fg), in presenza di fattori	
	sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di	
	revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa;	
	=====	
	- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non	
	deve superare, in ogni caso, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore,	
	comprese le ore di lavoro straordinario; =====	
	- le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall'ente di	
	appartenenza previa intesa informale con l'ente utilizzatore; =====	
	3	

	- le ferie devono essere garantite al lavoratore nello stesso periodo, come disposto	
	dal Comune di appartenenza, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di	
	lavoro. La fruizione dei singoli periodi di ferie dovrà essere concordata tra il	
	Comune di Deliceto (Fg) e l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, presso cui il	
	dipendente presta attività lavorativa, tenendo conto delle rispettive esigenze di	
	servizio. =====	
	ART.4 Il servizio prestato presso l'ente di destinazione è equiparato, ai fini	
	giuridici, a servizio presso l'Amministrazione di appartenenza. Ciascun Comune	
	assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione del	
	rapporto di lavoro, curandone la gestione amministrativa e contabile a mezzo dei	
	propri uffici, ciascuno per la propria quota. Le comunicazioni obbligatorie (modello	
	"Unificato Lav") previste dall'art. 4bis del D.Lgs. 181/2000, modificato dall'art.1,	
	comma 1184, della legge 296/2006 e disciplinate da ultimo con decreto	
	interministeriale del 15.11.2007 sono effettuate dal Comune titolare del rapporto	
	di lavoro. =====	
	Al dipendente sarà corrisposta la retribuzione spettante prevista per la Categoria	
	D2 del Comune di appartenenza. L'ente utilizzatore provvederà a corrispondergli	
	direttamente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente	
	CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza (D2), per ogni ora	
	lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore; pertanto il	
	trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte	
	per l'attività resa a favore dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni saranno	
	corrisposti e versati direttamente da quest'ultimo. Inoltre, per il rimborso delle	
	spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'ente utilizzatore, ove ne	
	ricorrano le condizioni, l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni provvederà ad	
	4	

